

BANDO

PER L'ASSEGNAZIONE IN LOCAZIONE DI ALLOGGI DI PROPRIETA' COMUNALE

Si rende noto che in esecuzione della determinazione n.30. del 29/01/2014 È pubblicato il bando per l'assegnazione in locazione di n. 1 alloggio di proprietà comunale siti in via Pietro Nenni, scala A, piano 1, cat. A/3 costituito da 3 vani oltre cucina, bagno e ingresso.

Ente appaltante

Comune di Botrugno

Articolo 1 - Termine presentazione domande.

Entro le ore 12 del giorno 25/02/2014

Articolo 2 - Requisiti per l'assegnazione

1. Ha diritto all'assegnazione dell'alloggio chi è in possesso alla data del bando di concorso dei sotto elencati requisiti:

a) cittadinanza italiana;

b) cittadinanza di uno Stato aderente all'Unione Europea o di altro Stato non aderente all'Unione Europea, sempre che, in tale ultimo caso, il cittadino straniero sia titolare di carta di soggiorno;

c) residenza anagrafica nel Comune da almeno due anni;

d) non essere titolare, il richiedente o i componenti il nucleo familiare, del diritto di proprietà, di usufrutto, di uso e di abitazione di uno o più alloggi;

e) non aver mai ottenuto, il richiedente o i componenti il nucleo familiare, l'assegnazione, in locazione, in proprietà, promessa di futura vendita o locazione con patto di futura vendita, di un alloggio di edilizia economica e popolare e di edilizia residenziale pubblica;

f) non aver abbandonato e/o ceduto, in tutto od in parte, fuori dai casi previsti dalla legge, un alloggio di edilizia economica e popolare e di E.R.P. del quale era assegnatario in precedenza in locazione semplice;

g) reddito annuo complessivo per nucleo familiare non superiore a Euro 38.734,27, come stabilito nella delibera della Giunta Regionale Puglia n.693 del 16 maggio 2003.

Articolo 3 - Ulteriori requisiti

1. Per la valutazione della sussistenza dell'emergenza abitativa, i cittadini sottoposti a sfratto o ad altre procedure esecutive di rilascio dell'abitazione a qualsiasi titolo, fatta eccezione per morosità e violazioni contrattuali, devono possedere, oltre ai requisiti indicati nel precedente articolo 2 e per acquisire il punteggio di cui all'art.6 lett.a6), anche i seguenti requisiti:

1) residenza del richiedente nell'alloggio oggetto di procedura esecutiva di rilascio;

2) presenza di titolo esecutivo di rilascio emesso successivamente alla sentenza di convalida dello sfratto (preetto o monitoria di sgombero o successivo rinvio) notificato almeno sei (6) mesi prima della data di pubblicazione del bando;

3) l'esecuzione non deve essere avvenuta a seguito di accordo tra le parti (es.verbale di conciliazione). In ogni caso l'alloggio non dovrà essere stato rilasciato spontaneamente prima della conclusione della procedura esecutiva;

4) il rapporto contrattuale tra proprietario ed inquilino soggetto a procedura di sgombero deve essere di natura locativa e non trarre origine da rapporti diversi, quali comodato, diritto di abitazione né derivare da occupazione senza titolo accertata con sentenza (es.

subaffitto non autorizzato);

Articolo 4 - Commissione

1. E' nominata apposita Commissione con il compito di valutare il possesso dei requisiti richiesti dal bando per l'assegnazione di alloggi ai nuclei familiari in condizione di emergenza abitativa, nonché di formulare la graduatoria e decidere sugli eventuali ricorsi.
2. La predetta Commissione è così costituita:
 - dal Responsabile del Servizio,
 - dall'Assistente Sociale
 - dal Responsabile del Settore Economico Finanziario.
3. La funzione di Presidente della Commissione è svolta dal responsabile del servizio e quella di segretario è attribuita ad uno degli altri predetti componenti.
4. La Commissione rimane in carica fino all'assegnazione definitiva.

Articolo 5 Graduatoria

1. Sulla base delle situazioni economiche e familiari, dichiarate e documentate dal richiedente in base alle prescrizioni del bando di concorso, la Commissione procede alla verifica dell'ammissibilità della domanda e all'attribuzione dei punteggi spettanti. Al fine di verificare la veridicità delle dichiarazioni rese dai singoli richiedenti, essa ricorre alla consultazione diretta degli archivi informatici disponibili e ad accertamenti da affidare alle Autorità competenti.
2. La Commissione, entro sessanta giorni dal ricevimento delle domande redige la graduatoria provvisoria, con indicazione del punteggio conseguito dal ciascun concorrente nonché delle modalità e dei termini per proporre eventuali ricorsi. Tale graduatoria viene pubblicata per 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale del Comune.
3. Entro quindici giorni dal termine della pubblicazione della graduatoria, gli interessati possono presentare ricorso alla Commissione, che deciderà sulla base dei documenti già acquisiti o allegati al ricorso entro quindici giorni dalla scadenza del termine per la presentazione dei ricorsi. Non sono valutabili, al fine della determinazione del punteggio del ricorrente, i documenti che egli avrebbe dovuto presentare entro il termine di scadenza del bando.
4. Esaurito l'esame dei ricorsi, la Commissione formula la graduatoria definitiva, previa effettuazione dei sorteggi tra i concorrenti che avessero conseguito lo stesso punteggio. Il sorteggio verrà effettuato in presenza degli interessati.
5. La graduatoria definitiva è pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale del Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi e costituisce provvedimento finale mediante la sua approvazione con determinazione del Responsabile del Servizio competente.
6. La graduatoria definitiva conserva la sua efficacia fino ad esaurimento o comunque fino a quando non venga bandito un nuovo concorso.

Articolo 6 - Punteggi per la formazione della graduatoria

1. Per la formazione della graduatoria il punteggio sarà attribuito secondo i seguenti criteri:
 - a1) per il reddito familiare complessivo derivante dalla Dichiarazione I.S.E.:

- da €5.001,00 a €11.000,00	punti 18
- da €11.001,00 a €15.000,00	punti 14
- da €15.001,00 a €24.000,00	punti 10
- da €24.001,00 a €32.000,00	punti 6
- da €32.001,00 a €38.734,27	punti 1
 - a2) per il nucleo familiare composto:

- da 2 unità	punti 1
--------------	---------

- c) abbia perduto i requisiti, di cui ai precedenti articoli 2 e 3, per l'assegnazione con verifica periodica triennale,
- d) si renda moroso per un periodo superiore a 3 (tre) mesi.

Articolo 10 - Canone di locazione ed oneri

1. Il canone mensile di locazione degli alloggi è determinato con i criteri stabiliti dalla normativa statale e regionale vigente in materia.
2. Le spese condominiali e quelle ordinarie ed accessorie sono a carico dell'assegnatario.